

PERSONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO IN PENSIONE - CUMULABILITÀ DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI QUOTA 100 CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO – Circolare INPS n. 41 del 19 marzo 2020

La Direzione Generale INPS, con circolare n. 41 del 19 marzo 2020, ha fornito indicazioni in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, con il quale è stata prevista la **non applicazione** delle disposizioni in materia di **incumulabilità** tra la **pensione anticipata quota 100** e il relativo **reddito da lavoro autonomo per il personale medico ed infermieristico collocato in pensione, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all'emergenza COVID-19**.

L'Istituto ha precisato che ai fini della cumulabilità, il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo è esclusivamente quello relativo all'attività lavorativa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

Al fine di non incappare nella sospensione della pensione gli interessati sono tenuti a comunicare alle sedi INPS territorialmente competenti, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata, di aver ripreso l'attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.

Al termine dello stato di emergenza sanitaria gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il modulo AP139 unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell'incarico ai sensi della citata normativa.

In particolare, nel modello AP139 dovrà essere compilata la sezione 4 dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa; in tale sezione andrà indicato, nel campo relativo all'attività lavorativa, "Emergenza COVID-19".